

## Parere n.156 del 20 dicembre 2007

### PREC464/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Murgo Stefano - progettazione esecutiva e lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione e adeguamento del plesso di Clinica Urologica con la realizzazione del nuovo servizio di emodialisi dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone". S.A.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" dell'Università degli Studi di Palermo.

### Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

#### *Considerato in fatto*

In data 30 luglio 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale la ditta Murgo Stefano contesta l'esclusione dalla gara indicata in oggetto, per omessa indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG).

In sede di istruttoria documentale, la S.A. ha rappresentato, allegando la relativa documentazione, che il punto 8 del disciplinare di gara riportava il codice identificativo della gara, da indicare nella causale di versamento.

A parere della Stazione appaltante, l'indicazione del CIG era richiesta a pena di esclusione, alla stregua di tutta la documentazione da inserire nella busta A-documentazione.

#### *Ritenuto in diritto*

Con precedenti espressioni di parere - da ultimo, parere n. 20 del 27 settembre 2007- l'Autorità ha chiarito che costituisce causa di esclusione dalla gara esclusivamente la mancata dimostrazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005, mentre la mancata indicazione del codice CIG nella causale del versamento non comporta l'esclusione dalla gara, potendosi procedere all'integrazione documentale.

Per quanto attiene al caso in esame, si deve rilevare che la portata delle singole clausole che cominciano l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al *favor participationis*.

In base a quanto sopra considerato

### Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la mancata indicazione del codice CIG nella causale del versamento non è causa di esclusione dalla gara, potendosi procedere all'integrazione documentale.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Alfonso M. Rossi Brigante

IL PRESIDENTE

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 febbraio 2008